

REGOLAMENTO CONVENZIONI

Approvato dal Comitato Centrale nella seduta del 18/09/2024 con Delibera n° 77/CC/2024

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista, nell'interesse dei propri iscritti, promuove la raccolta di convenzioni che abbiano lo scopo di fornire agli iscritti sconti e/o vantaggi per l'acquisto di beni e/o servizi. Le convenzioni stipulate possono essere utilizzate da tutti gli iscritti nonché dai propri familiari, dal personale e dai consulenti della FNOFI e degli OFI (congiuntamente definiti "iscritti").

ART. 2 PROPOSTE OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le aziende interessate alla stipula di una convenzione con la FNOFI inviano la propria proposta mediante la compilazione del modulo scaricabile dall'apposita sezione del sito istituzionale della Federazione all'indirizzo di posta elettronica fnofi@pec.fnofi.it.

Le proposte devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Riguardare beni e/o servizi anche non ricollegabili all'attività professionale quali, a titolo meramente esemplificativo;
 - Abbonamenti sociali e culturali (es. abbonamenti teatri, cinema, ecc.);
 - Concessionarie auto (Concessionarie di automobili nuove o usate, servizi di noleggio a breve o lungo termine);
 - Viaggi (Taxi, treni, aerei);
 - Ristorazione (Pizzerie, Ristoranti, Bar);
 - Hotels;
 - Università;
- b) Offrire particolari vantaggi agli iscritti della Federazione rispetto a quelli applicati al

pubblico, nello specifico uno sconto di almeno il 20% rispetto al prezzo di listino.

c) Indicare le modalità di accesso all'offerta, allo sconto e il periodo di validità;

L'attivazione della convenzione è gratuita e non deve determinare l'insorgere di alcun onere economico a carico della Federazione, né degli iscritti.

ART. 3 VALUTAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le proposte che perverranno alla Federazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, saranno sottoposte all'esame degli Organi competenti della FNOFI, per valutazione. La Federazione potrà chiedere ulteriori approfondimenti e/o incontri conoscitivi con l'Azienda candidata.

L'approvazione finale della proposta presentata spetta al Comitato Centrale. Tra le Parti verrà stipulata una convenzione sottoscritta da entrambe le Parti.

Gli aderenti, successivamente all'attivazione della convenzione, sono tenuti a mantenere aggiornate le condizioni, comunicando alla FNOFI le eventuali variazioni in qualsiasi momento dell'anno.

ART. 4 EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Le Convenzioni con la Federazione sono valide ed efficaci a partire dalla sottoscrizione autografa dell'apposito contratto da parte del legale rappresentante dell'azienda proponente e del Presidente della Federazione.

Con la sottoscrizione della convenzione, l'azienda proponente accetta espressamente che la sottoscrizione della stessa non comporta alcun vincolo di esclusività e non impegna in alcun modo gli iscritti. L'azienda proponente dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza che la

Federazione potrà accettare proposte presentate da aziende dello stesso settore e relative a servizi e/o beni analoghi a quelli già oggetto di convenzione.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La Federazione si riserva, a suo insindacabile giudizio di risolvere unilateralmente la convenzione. Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore previsti nel contratto di convenzione, nonché la perdita dei requisiti previsti negli accordi sottoscritti, determina la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione.

ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE

Salvo diverse pattuizioni delle parti, la durata della convenzione è di un anno, con scadenza naturale e possibilità di tacito rinnovo.

ART. 7 COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI DELL'ESISTENZA DELLA CONVENZIONE

Con modalità e tempistiche che la Federazione stabilisce a sua discrezione, le Convenzioni accreditate sono inserite in un'apposita sezione del sito istituzionale della FNOFI.

ART. 8 CLAUSOLE FINALI

I singoli contratti per la fornitura di beni o servizi sono stipulati tra i soggetti aventi diritto e l'azienda proponente. La Federazione, non essendo parte contrattuale, non potrà rispondere per le inadempienze dei singoli contraenti e non potrà esserle ascritta alcuna forma di responsabilità.

Gli iscritti potranno rivalersi solo nei confronti del fornitore con cui hanno sottoscritto il contratto e/o da quale avranno acquistato il bene e/o servizio.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La sottoscrizione della Convenzione, ai sensi del presente Regolamento, non è da intendersi derogatoria rispetto agli obblighi e alle responsabilità della Federazione Nazionale in qualità di titolare al trattamento dei dati dei propri iscritti ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di Trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. 196/2003 e ss. mm.ii e Regolamento UE 679/2016

Per questo, la Convenzione non potrà in alcun modo prevedere la cessione alle Aziende private, a qualsiasi titolo - anche temporaneo - dei dati personali degli iscritti dei quali la Federazione rimane esclusivo soggetto titolare al trattamento: una simile cessione non sarà ritenuta ammissibile ai sensi del presente Regolamento, nemmeno se sottoposta a condizioni nell'ambito del rapporto convenzionale.

Una eventuale disposizione della Convenzione che contenga una cessione dei dati relativi agli iscritti in capo al soggetto privato sarà valutata negativamente e sarà ostativa ad un accoglimento da parte degli Organi della Federazione ai sensi del presente Regolamento.

Il Presidente

Dott. Piero Ferrante